



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | SORRENTINO | FEDERICO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PIERONI | MARCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PROSPERI | RAFFAELE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2293/2016
depositato il 22/03/2016

- avverso la sentenza n. 17602/2015 Sez.26 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di ROMA

contro:
AMA SPA

difeso da:

DEL PRETE AVV DANIELA
C/O AMA SPA

VIA CALDERON DE LA BARCA 87 00100 ROMA

proposto dall'appellante:

████████████████████ ROMA RM

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 2293/2016

UDIENZA DEL

08/02/2017 ore 09:30

N°

1740/2017

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 MAR. 2017

Il Segretario

[Handwritten Signature]

R.G.A. n. 2293/16

FATTO e DIRITTO

1. Con atto datato 24.02.2016, il signor [REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza n. 17602/26/15 della CTP di Roma, con la quale il primo Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal medesimo contribuente contro l'invito al pagamento Tari e l'avviso di liquidazione n. 1300224522 Tarsu/Tia 2012 per omessa notifica degli atti presupposti, poiché il contribuente non avrebbe offerto la prova della notifica del ricorso all'Ama.

2. L'appellante chiede l'annullamento della sentenza citata poiché, in prime cure, ha incontestatamente presentato la cartolina di avviso di ricevimento da parte dell'Ama, sia pure priva del numero, ma non per responsabilità propria bensì del servizio postale; donde la presentazione in questo grado del giudizio del duplicato della cartolina, con la riproposizione delle ragioni poste a fondamento dell'originario ricorso.

3. Controdeduce l'Ama nel senso della conferma della sentenza gravata e del conseguente rigetto dell'appello.

4. L'appello deve essere accolto.

4.1. Va in primo luogo ritenuta la ritualità del ricorso presentato innanzi al primo giudice avendo il contribuente presentato, in osservanza del disposto dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, il documento comprovante la ritualità dell'effettuata notifica del ricorso medesimo all'Ama (cartolina di avviso di ricevimento da parte dell'Ama che reca il numero della raccomandata).

4.2. Nel merito, come anche riconosciuto dall'Ama (pag. 3 delle controdeduzioni), l'atto presupposto e cioè l'avviso di pagamento n. 111290069389 del 13.6.2012, sia pure citato nell'invito impugnato ma privo dell'indicazione degli elementi essenziali (es. motivazione dell'atto circa le ragioni dell'Ufficio e il periodo di mancato versamento della Tari), non risulta mai essere stato notificato al contribuente; la formale omissione dell'atto presupposto all'atto impugnato dal ricorrente costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo in quanto la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria deve essere assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di atti, con le relative notificazioni, destinati a farla conoscere ai destinatari, per rendere possibile a questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 1532/2012; n. 16412/2007).

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi del giudizio, in euro 500,00 (euro 200,00 per il primo grado e 300,00 per il secondo).


P.Q.M.

Accoglie l'appello del contribuente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi del giudizio, in euro 500,00.

Roma, 8 febbraio 2017

Il Relatore



Il Presidente

